

Oic 9, 15, 16, 20, 21, 24
 Art. 5 D.Lgs. 446/1997
 Artt. 101 e 109 D.P.R. 917/1986

Paola Carrara

Contabilizzazione e valutazione dell'attivo immobilizzato

I principi contabili nazionali Oic forniscono le necessarie indicazioni per garantire una rappresentazione contabile dell'attivo immobilizzato in linea con i postulati di bilancio.

In particolare, il principio contabile nazionale Oic 16 "Immobilizzazioni materiali" fornisce indicazioni su criteri di classificazione, rilevazione iniziale, valutazione e rilevazioni successive, informativa in nota integrativa; analoghe indicazioni sono fornite dal principio contabile nazionale Oic 24 "Immobilizzazioni immateriali". Entrambi i principi rinviano al principio contabile nazionale Oic 9 per quanto riguarda le svalutazioni per perdite durevoli di valore per immobilizzazioni materiali e immateriali, definendone tempistiche e modalità di determinazione, criteri di classificazione e necessaria informativa in Nota Integrativa.

Relativamente all'attivo immobilizzato di **natura finanziaria**, le regole di classificazione, rilevazione iniziale, valutazione e rilevazioni successive sono invece fornite dal principio contabile Oic 15 per quanto riguarda i crediti, dal principio contabile Oic 20 per quanto riguarda i titoli di debito e dal principio contabile Oic 21 per quanto riguarda le partecipazioni. Relativamente alle immobilizzazioni finanziarie, sono questi stessi principi contabili a definire anche le regole per la determinazione e la successiva contabilizzazione delle eventuali perdite di valore.

Diverse sono le criticità che derivano dall'applicazione delle regole declinate nei principi contabili Oic, criticità che spesso derivano da difficoltà applicative o, in determinate situazioni, dall'applicazione di vere e proprie politiche contabili non in linea con la normativa, che coinvolgono i redattori del bilancio e nel contempo possono mettere in difficoltà sindaci e revisori per i controlli e le responsabilità a questi attribuiti.

I principi contabili nazionali Oic 9, 15, 16, 20, 21 e 24 declinano le regole contabili per iscrizione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Si analizzano le principali **criticità per i redattori del bilancio**, ma anche per i soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, in merito all'iscrizione e alla successiva valutazione dell'attivo immobilizzato, derivanti dalla prassi applicativa di tali principi contabili.

Principali criticità inerenti l'iscrizione delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Il principio contabile Oic 16 definisce le immobilizzazioni materiali come «*beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente della società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione*».

Una **prima criticità**, relativamente alle immobilizzazioni materiali, si può ravvisare già nella **fase di prima contabilizzazione**, laddove si assista (erroneamente) all'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali di beni non destinati all'uso durevole, non essendo la natura del bene, bensì l'utilizzo che la società intende farne, a rappresentare la discriminante in termini di classificazione e, di conseguenza, di valutazione.

L'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali di un bene non destinato ad uso durevole comporta, infatti, la **sovrastima del risultato economico**, in quanto il bene stesso sarà assoggettato ad ammortamento lungo la vita utile per esso stimata, anziché incidere interamente sui costi d'esercizio.

Nel caso delle immobilizzazioni materiali, la tematica si presenta con una certa frequenza con riferimento, ad esempio, alle spese di **manutenzione ordinaria**, che non forniscono un apporto incrementativo al valore o alla vita utile di un bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali: anche l'erronea iscrizione di tali spese tra le immobilizzazioni materiali presenta un effetto distor-

sivo nei confronti del risultato economico della società.

Immobilizzazioni immateriali

Il tema della prima iscrizione acquisisce maggiore criticità con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, definite dal principio contabile Oic 24, come «attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi».

In considerazione della natura intangibile di tali attività, risulta particolarmente critica l'analisi dei **requisiti alla base della "capitalizzabilità"**, ovvero dell'iscrivibilità di tali poste tra le immobilizzazioni anziché tra i costi di conto economico.

Con particolare riferimento ai costi di impianto e ampliamento e ai costi di sviluppo, lo stesso codice civile stabilisce che l'iscrizione può avvenire solo con il **consenso del Collegio sindacale**, ove esistente. L'organo di controllo pretenderà, in tali situazioni, la presenza di documentati piani economici della società, dai quali risultino le condizioni gestionali, produttive e di mercato necessarie per consentire l'iscrizione di tali oneri nell'attivo immobilizzato: il mero sostenimento di costi alla base dei quali vi sia l'intento di ottenere uno sviluppo o un accrescimento dell'attività operativa dell'impresa non è infatti sufficiente a sostenerne l'iscrizione nell'attivo immobilizzato. Fondamentale, a tale proposito, è la presenza di **specifica documentazione e piani previsionali consapevoli**, per escludere mere politiche di bilancio finalizzate ad alleggerire il conto economico. Ovvio pertanto che, eventuali costi sostenuti per supportare una fase definita come di *start up*, debbano essere corredati da dati previsionali verosimili e ragionevoli tali da documentarne la recuperabilità futura, altrimenti si tratterà unicamente di costi d'esercizio.

È solo nel contesto di fasi di *start up*, di sviluppo, di riconversione o ristrutturazione aziendale che risulta ammissibile l'iscrizione nell'attivo immobilizzato di costi inerenti l'addestramento e la qualificazione del personale: al di fuori di tali contesti, tali costi sono da considerarsi meri costi di esercizio, in considerazione del fatto che il personale dipendente non rappresenta un fattore controllabile nella gestione dell'impresa, potendo lo stesso in qualunque momento modificare il proprio contesto lavorativo e, di conseguenza, vanificare il beneficio per la società a fronte dell'investimento fatto.

Altri costi che possono essere sostenuti in un conte-

sto di ristrutturazione/riconversione aziendale sono i costi straordinari per la **riduzione del personale**, quali gli incentivi all'esodo: la capitalizzazione di tali costi non è consentita dai principi contabili, trattandosi di oneri volti all'eliminazione di un fattore produttivo e che si contestualizzano in una fase della vita dell'impresa nella quale la loro recuperabilità è aleatoria e certamente in dubbio.

Sempre nel contesto delle immobilizzazioni immateriali, è sicuramente critica, soprattutto nell'ottica di sindaci e revisori, l'analisi documentale da svolgersi a supporto di eventuali **iscrizioni di costi di sviluppo**, che devono sostanzarsi in costi aventi alla base l'applicazione dei risultati di attività di ricerca, sia di base che applicata. I costi di sviluppo sono generalmente costituiti da costi del personale, materiali e servizi esterni eventualmente impiegati, ammortamenti, il tutto inerente ad una documentata fase di sviluppo, ovvero un progetto concreto e realizzabile, che possa consentire il recupero dei costi sostenuti. La produzione di tale analisi documentale è possibile solo in presenza di un buon sistema di controllo di gestione, che possa consentire di monitorare l'inerenza e l'esatta attribuzione, rispetto al progetto di sviluppo, degli oneri che la società intende capitalizzare; in assenza di tali elementi (presupposti), l'iscrizione nell'attivo immobilizzato di costi di sviluppo potrebbe rappresentare una mera politica di bilancio.

Infine, sempre nel contesto delle immobilizzazioni immateriali, degna di nota è l'iscrizione dell'**avviamento**, posta iscrivibile solo in presenza dell'acquisizione di un complesso aziendale che avvenga a titolo oneroso e ad un prezzo superiore rispetto al valore corrente delle singole componenti attive e passive del complesso acquisito, dopo aver documentato che tale differenza non sia attribuibile ad un cattivo affare, bensì a prospettive di risultati economici positivi, prospettive che devono essere documentalmente supportate.

Immobilizzazioni finanziarie

Con riferimento all'attivo immobilizzato rappresentato da Crediti, la definizione è fornita dal principio contabile nazionale Oic 15: «*i crediti rappresentano diritti a esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti*». Una delle maggiori criticità relativa alla voce crediti dell'attivo immobilizzato riguarda la **classificazione** in quanto, come lo stesso Oic 15 puntualiz-

za, essa non è effettuata in funzione del principio di esigibilità ovvero del tempo mancante al previsto incasso, bensì **in funzione della natura del credito** stesso: crediti aventi natura finanziaria andranno pertanto classificati nell'attivo immobilizzato indipendentemente dalla vita residua, che verrà presa in considerazione solo nell'ottica di classificazione entro o oltre l'esercizio successivo.

Anche per quanto concerne i **titoli di debito**, estrema attenzione dovrà essere posta alla corretta classificazione degli stessi. La discriminante per la classificazione tra attivo immobilizzato o attivo circolante è rappresentata, oltre che dalle caratteristiche dello strumento (che devono essere tali da poterlo considerare un investimento durevole) anche dalle effettive intenzioni della direzione aziendale e dall'effettiva capacità dell'azienda stessa di detenere lo strumento nel proprio portafoglio per un periodo prolungato, rinunciando così all'opzione di realizzo. Nell'ottica dell'attività di controllo di sindaci e revisori, non è sufficiente analizzare le caratteristiche del titolo acquistato dalla società, ma sarà necessario contestualizzare l'operazione di acquisto rispetto alle intenzioni sottostanti (documentate per esempio nei verbali dei consigli di amministrazione), nonché analizzare la sostenibilità dell'investimento rispetto alle condizioni finanziarie della società. La classificazione di uno strumento finanziario nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante ha anche inevitabili **conseguenze di natura economica**, in considerazione dei diversi criteri di valutazione successivamente alla data di prima iscrizione (costo ammortizzato con svalutazione solo in caso di perdita durevole per l'attivo immobilizzato e minore tra costo ammortizzato e valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato per l'attivo circolante).

Analoghe considerazioni valgono per la classificazione degli investimenti rappresentati da **partecipazioni**, che costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.

Sempre in tema di classificazione di titoli di debito e partecipazioni, una criticità rilevante, oggetto di apposita trattazione da parte dei principi contabili Oic 20 e Oic 21, riguarda i casi di **cambi di destinazione** ovvero le decisioni, prese in un momento successivo rispetto all'iscrizione iniziale, di trasferire titoli o partecipazioni dall'attivo immobilizzato all'attivo circolante o viceversa. A tale proposito, i principi contabili stabiliscono che il **cambio di destinazione** con conseguente **riclassifica tra attivo circolante e attivo immobilizzato** (e vicever-

sa) è ammissibile **solo in determinate circostanze** quali ad esempio:

- › cambio della strategia;
- › cambio di proprietà;
- › rinnovo dell'organo amministrativo

e, comunque, mai in esecuzione di mere politiche contabili finalizzate a raggiungere obiettivi in termini di risultato economico, anche traendo vantaggi dall'andamento del mercato.

Inoltre, qualora il cambio di destinazione venga realizzato (il che, come specifica il principio contabile, deve avvenire in presenza di "rare circostanze"), il valore di iscrizione dell'attività nella nuova classe deve essere il valore risultante dai criteri valutativi del portafoglio di provenienza, applicati sino al momento del cambio di destinazione. Ciò comporta che in caso di trasferimento dall'attivo immobilizzato all'attivo circolante, l'attività sarà **valutata al costo al netto di eventuali perdite durevoli** di valore sino al cambio di destinazione: tale valore rappresenterà il nuovo "costo" di iscrizione all'interno dell'attivo circolante. Viceversa, in caso di riclassificazione dall'attivo circolante all'attivo immobilizzato, il valore di trasferimento sarà pari al minore tra il valore realizzabile desumibile dall'andamento del mercato e il costo e sarà tale valore a rappresentare il nuovo valore di "costo" di iscrizione nell'attivo immobilizzato.

Al cambio di destinazione, è altresì associato un **obbligo di informativa in nota integrativa** relativamente ai differenti criteri di classificazione e di valutazione applicati in conseguenza dello stesso, nonché la descrizione delle attività che sono state oggetto di cambio di destinazione, le ragioni associate alla decisione e gli effetti economici e patrimoniali conseguenti: sindaci e revisori devono pertanto verificare, oltre alla presenza delle "rare circostanze" che rendano il cambio di destinazione ammissibile, la corretta applicazione delle regole valutative indicate e l'opportuna informativa in nota integrativa.

Principali criticità inerenti la valutazione delle immobilizzazioni

Le principali criticità inerenti la valutazione delle immobilizzazioni, successivamente alla loro prima iscrizione, riguardano la stima della vita utile e la determinazione dell'eventuale perdita durevole di valore.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni materiali e im-

materiali successivamente alla prima iscrizione comporta, innanzitutto, la ripartizione dell'investimento effettuato mediante l'ammortamento. Per garantire la **sistematicità del processo di ammortamento**, la società deve definire un piano di ammortamento determinato sulla base della stima della vita utile, intesa come periodo durante il quale la società prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione. La definizione e la stima della **"vita utile"** di un bene iscritto tra le attività immobilizzate, proprio per le differenti variabili da considerare e dato l'alto grado di soggettività, può rappresentare un elemento di particolare attenzione sia per i redattori del bilancio che per gli organi di controllo. La vita utile infatti non rappresenta la durata fisica dell'immobilizzazione, bensì la sua durata economica e non dipende solo dalle caratteristiche del bene in sé, ma anche dal contesto nel quale esso si trova ad essere utilizzato. Per tale ragione, la vita utile residua di un'immobilizzazione può essere soggetta ad un **successivo processo di revisione di stima**, con la conseguente necessità di fornire adeguata informativa in nota integrativa relativamente a:

- › ragioni del cambiamento;
- › criteri seguiti per la determinazione del cambiamento di stima;
- › effetti del cambiamento e relativa incidenza fiscale.

L'omissione dell'informativa obbligatoria relativa al cambiamento di stima per le valutazioni effettuate può rappresentare una criticità, non consentendo al lettore del bilancio di interpretare i risultati di bilancio e di ponderare gli effetti attesi per i successivi esercizi. L'omissione di tale informativa può rappresentare un elemento di rilievo per il revisore contabile, se i relativi effetti sono apprezzabili, nonché per i sindaci, nella misura in cui la stessa può essere **indice di un non corretto funzionamento** delle procedure amministrative contabili.

Analogamente, la valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali successivamente alla loro prima iscrizione comporta la necessità di verificare, in corrispondenza di ogni data di riferimento del bilancio, la presenza di eventuali **indicatori di perdita durevole di valore**, ai sensi di quanto stabilito dal principio contabile nazionale Oic 9. A tale proposito, le attenzioni per i redattori del bilancio e, conseguentemente per i soggetti deputati al controllo dello stesso devono concentrarsi su due fronti: da un lato, le situazioni in cui non si procede ad effettuare alcun processo volto ad identificare la presenza di indicatori che possano far

ritenere di essere in presenza di una perdita durevole di valore e, dall'altro lato, le situazioni in cui, pur ravvisato la presenza di tali indicatori, il necessario e conseguente *test di impairment* di cui al principio Oic 9 non venga eseguito secondo un corretto approccio metodologico, conducendo quindi ad un risultato distortivo, generalmente rappresentato da una sottovalutazione delle perdite.

Entrambe le situazioni evidenziate, oltre a creare effetti distortivi dei dati di bilancio, sono sintomatiche di un sistema di controllo interno (e, in particolare, di un sistema amministrativo-contabile) non adeguato e correttamente funzionante, in quanto non in grado di condurre a stime ragionevoli.

Con riferimento all'**avviamento**, il processo di stima della vita utile in occasione della prima iscrizione risulta degno di particolare attenzione. L'avviamento, secondo la normativa contabile di riferimento, può essere iscritto solo se acquisito a titolo oneroso (e quindi nel contesto di un'operazione straordinaria); il principio contabile stabilisce inoltre l'impossibilità di una successiva revisione della vita utile determinata in sede di prima iscrizione, proprio per evitare possibili politiche di bilancio. A tale proposito, il redattore del bilancio deve stimare la vita utile dell'avviamento in funzione delle informazioni disponibili in sede di prima iscrizione per determinare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi: tale stima deve essere ragionevolmente supportata da un'analisi temporale delle prospettive reddituali generate dall'operazione straordinaria. La mancanza di documentazione a supporto della vita utile stimata per l'avviamento iscritto rappresenta una delle principali criticità connesse a tale posta, considerando l'alto rischio di politiche di bilancio che si possono generare.

Immobilizzazioni finanziarie

Con riferimento alla valutazione successiva alla prima iscrizione delle immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli di debito, il principale punto di attenzione è rappresentato dal monitoraggio della capacità dell'emittente di far fronte ai propri impegni in termini di **pagamento dei flussi, in linea capitale o interessi, contrattualmente previsti**. Solo un indicatore di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali da parte dell'emittente, può far ritenere non più recuperabile il valore del titolo detenuto.

Nel caso di immobilizzazioni finanziarie rappresen-

tate da partecipazioni, la principale criticità valutativa successiva alla prima iscrizione è rappresentata dall'analisi circa la sussistenza di un'eventuale perdita durevole di valore. Non essendoci in questo caso, a differenza dei titoli di debito, un'obbligazione contrattuale alla restituzione dell'investimento, occorre concentrarsi sulle prospettive della **società partecipata a livello generale**, verificando la sussistenza di situazioni che potrebbero far scattare rischi di perdite di valore durevoli quali, ad esempio: perdite economiche operative fisiologiche, una struttura finanziaria in costante tensione, una distribuzione di dividendi che abbia comportato che la quota di patrimonio netto detenuta sia diventata inferiore al valore di iscrizione della partecipazione. L'eventuale presenza di piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente, può far venire meno la durevolezza della perdita. È opportuno che i piani, approvati dall'organo amministrativo della partecipata, siano sufficientemente analitici in modo da individuare con precisione le leve da cui si attendono benefici e definiscano un arco temporale ragionevolmente breve entro cui si possa verificare il recupero dell'equilibrio economico.

La mancata contabilizzazione di perdite durevoli di valore di una partecipazione detenuta, nonostante la presenza di indicatori, comporta **un'alterazione dei risultati economici di bilancio**, oltre ad essere sintomo di procedure amministrative contabili non perfettamente funzionanti ed adeguate.

Appostazioni contabili inerenti la perdita durevole di valore delle immobilizzazioni

Un ultimo aspetto che merita attenzione è relativo all'irrelevanza ai fini fiscali assunta dalle svalutazioni per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 101 Tuir (indeducibilità nella misura in cui si tratta di minusvalenze non realizzate). Tuttavia la normativa fiscale consente il "recupero" delle svalutazioni non dedotte attraverso il meccanismo delle variazioni in diminuzione, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, Tuir. In sostanza la svalutazione in deducibile **diventa deducibile in quote** a partire dall'esercizio successivo alla sua rilevazione; tali quote sono pari alla differenza tra gli ammortamenti civilistici rilevati a conto economico e gli ammortamenti fiscali "teorici" calcolati sul costo originario dell'immobiliz-

zazione con applicazione delle aliquote di ammortamento fiscale di riferimento. Tale aspetto comporterà, da un punto di vista contabile, anche la gestione del **doppio binario tra bilancio e dati fiscali**, con relativa fiscalità differita.

La svalutazione per perdita durevole di valore è altresì **indeducibile ai fini Irap**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 446/1997 che esclude espressamente dalla base imponibile la voce di cui al numero 10 lettera c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni dell'aggregato B del Conto Economico. Tuttavia, anche ai fini Irap, è consentito il **"recupero" della svalutazione non dedotta** attraverso il meccanismo delle variazioni in diminuzione, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E/2012.

L'operazione di svalutazione per perdita durevole di valore rappresenta, pertanto, uno dei casi in cui si determina un **disallineamento** tra il valore residuo civilistico dei beni materiali ed immateriali, che comprende la svalutazione, e quello fiscale, che non la considera.

A tale proposito, qualora vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero, è possibile stanziare sul disallineamento tra valori civili e fiscali le imposte anticipate, in quanto la ripresa in aumento della svalutazione ai fini Ires e Irap rappresenta una differenza temporanea deducibile che concorrerà a formare il reddito fiscale ed il valore della produzione in un periodo d'imposta successivo, sotto forma di maggiori quote di ammortamento, minori plusvalenze o maggiori minusvalenze.

Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta, sia dal redattore del bilancio che dagli organi di controllo, sulla gestione di tali aspetti contabili correlati al relativo trattamento fiscale.

Conclusioni

L'iscrizione, la valutazione e la relativa informativa relativamente alle poste dell'attivo immobilizzato comportano una serie di punti di attenzione per: redattori del bilancio, revisori e sindaci, ciascuno nel contesto delle responsabilità attribuite per legge. Un'approfondita conoscenza della normativa civilistica, contabile e fiscale di riferimento, da parte di tutti gli attori coinvolti nella preparazione del bilancio e dei controlli correlati è pertanto elemento imprescindibile di un buon sistema di controllo interno e per un buon sistema amministrativo-contabile in particolare, tale da garantire un adeguato livello di *compliance* con la normativa vigente. ●